



CITTA' DI DRONERO
Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART 1 - Finalità

1. Il Comune di Dronero, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, utilizza le riprese audio video delle sedute consiliari e promuove la loro diffusione (tramite web, televisione e radio) nella ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente e dunque esclusivamente per finalità istituzionali.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale al fine di garantire, in attuazione del principio di trasparenza, una più efficace informazione, una più ampia partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'ente, nonché un'ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza.

Le riprese audiovisive saranno effettuate attraverso l'attività di ripresa audiovisiva eseguita direttamente dal Comune o da soggetto affidatario del servizio per conto dell'Ente, durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso pagina pubblica di social network gratuitamente, direttamente ed esclusivamente gestita dal Comune di Dronero, che provvederà a pubblicizzarne idoneamente il relativo link di accesso sul sito istituzionale del Comune di Dronero.

3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 2 - Competenza in materia di riprese audio-video

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Sindaco.

2. Il Sindaco ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione/diffusione audiovisiva.

3. All'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, al fine di rendere noto ai consiglieri il trattamento relativo alle riprese e alla pubblicazione in streaming e di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza.

Il Sindaco ha, pertanto, il compito di:

- a. vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- b. fornire, all'inizio di ogni seduta, preventiva informazione a tutti i partecipanti in merito all'esistenza di videocamere e alla successiva trasmissione delle immagini, nonché l'avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;

- c. invitare, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri - ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta - ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;
- d. togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;
- e. ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti:
- in seduta segreta ai sensi della normativa vigente in materia;
 - che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali;
- f. impedire, nei casi sub lett. d) e sub lett. e), la successiva diffusione del materiale.

ART 3 - Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o da soggetto affidatario per conto dell'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, dovranno, entro il giorno antecedente la seduta consiliare, presentare apposita istanza di autorizzazione al Sindaco, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita).

2. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

3. Il Sindaco, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

4. L'autorizzazione da parte del Sindaco comporterà l'obbligo, per il soggetto autorizzato, di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

5. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse e a non inserire commenti in sovrapposizione.

ART. 4 - Rispetto della privacy

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare devono essere

orientate in modo da inquadrare solo la zona riservata ai consiglieri ed agli amministratori comunali, in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente né altri soggetti.

2. I consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non potranno in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata là dove si intenda assicurare la pubblicità dell'attività istituzionale.

3. In ogni caso, al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza del pubblico, verrà data idonea informativa anche al pubblico presente.

4. Le registrazioni delle sedute potranno essere disponibili sul portale all'uopo individuato dal Comune di Dronero per un periodo di un anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni potranno essere archiviate su supporti idonei a cura del personale comunale addetto a tali adempimenti.

5. Riguardo all'esigenza della tutela della riservatezza valgono le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e quelle dell'art. 4 del presente Regolamento. Il Comune di Dronero è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti con le riprese di cui al presente articolo.

6. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, fermi restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

7. In ogni caso, il Sindaco, al fine di prevenire l'indebita diffusione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta all'obbligo di rispettare in modo rigoroso, nella discussione, il principio di stretta necessità, evitando di divulgare dati personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque non necessari o addirittura inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.

8. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute nella gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per limitare o far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy (ad esempio in caso di seduta nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili) e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento dell'attività consiliare.

9. In ogni caso non si possono mai diffondere informazioni sulle condizioni di salute di persone.

ART. 5 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

1. Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da un referente dell'Amministrazione comunale e saranno visionabili sul portale all'uopo individuato e gestito dal sopra indicato referente.

2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è il Comune di Dronero.

3. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Sindaco; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

4. Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

5. I lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere interrotti qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo;

6. il Sindaco, in questi casi, dovrà attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il ripristino dell'operatività.

ART. 6 - Attività di ripresa fotografica ed audiovisiva effettuata dal pubblico presente in sala

1. Le riprese delle sedute consiliari non potranno essere effettuate da persone presenti tra il pubblico che assistono ai lavori del Consiglio.

ART. 7 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

ART. 8 - Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale